Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-333 841-737 850-144

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 391.

Disposizioni riguardanti i tributi locali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono convalidati a tutti gli effetti gli atti riguardanti la istituzione, la variazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi relativi agli anni 1945 e 1946 che gli enti locali hanno compiuto oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Sono altresì convalidate, a tutti gli effetti, le tariffe delle imposte di consumo che i comuni hanno deliberato in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Art. 2.

Gli enti locali che non abbiano ancora fissato le tariffe dei tributi annuali per l'anno 1946, sono autorizzati a deliberarle entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dei tributi per l'anno 1947, il termine stabilito dall'art. 273 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è prorogato di cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La stessa proroga si applica ai termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del menzionato testo unico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1946, n. 392.

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, che ha sostituito il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il quarto e quinto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono così modificati:

« Qualora non si sia provveduto con la sentenza di condanna, provvede il giudice che ha emesso la condanna stessa nella forma prescritta dal Codice di procedura penale per gli incidenti di esecuzione. Se la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, dal giudice che ha emesso la condanna, su richiesta del Ministro per le finanze.

« Nel caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, permangono gli effetti della confisca già ordinata; e, ove questa non sia stata disposta, provvede il Tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare.

« Il Tribunale provvede, su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza in camera di consiglio, previa citazione degli interessati o, in caso di morte del soggetto alla confisca, degli eredi di costui. E' consentita l'assistenza dei difensori. Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per Cassazione ».

Art. 2.

Non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui la sentenza o l'ordinanza di confisca è divenuta esecutiva, il cancelliere ne dà comunicazione alla Intendenza di finanza del luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca.

Art. 3.

Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sono rilasciate tante copie della sentenza o della ordinanza di confisca, quante sono le Intendenze nella cui circoscrizione si trovano beni da confiscare.

Ciascuna di dette copie, in deroga al disposto dell'art. 476 del Codice di procedura civile, è spedita in forma esecutiva a termini dell'art. 475 stesso Codice.

Art. 4.

L'Intendente di finanza del luogo ove si trovano beni immobili sottoposti a confisca provvede alla trascrizione della sentenza o dell'ordinanza di confisca presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Con proprio provvedimento, l'Intendente di finanza procede, altresì, alla determinazione dei singoli beni mobili ed immobili sottoposti a confisca.

Detto provvedimento è notificato al condannato alla confisca od ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori, con l'intimazione di consegna o rilascio entro il termine di giorni dieci.

Trascorso detto termine, l'Intendenza di finanza procede alla esecuzione in via amministrativa, effettuando l'immissione in possesso a mezzo dei propri organi, assistiti, ove occorra, dalla forza pubblica.

Art. 5.

Chiunque abbia interesse ad opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa azione avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio.

L'opposizione non sospende l'esecuzione, la quale può essere sospesa soltanto dall'Intendente di finanza con ordinanza motivata, sentita l'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« L'Amministrazione finanziaria o il pubblico ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata l'azione penale per alcuni dei reati previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

« Il sequestro stesso può essere chiesto, altresì, nelle ipotesi di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto. In tal caso, il sequestro è chiesto all'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare.

« Per le formalità del sequestro si applicano le norme del Codice di procedura penale ».

Art. 7.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono assoggettabili a procedimento di avocazione, debbono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore, le requisizioni subite e le prestazioni fatte, indicando l'ammontare del negozio, della requisizione o della prestazione, delle spese e perdite relative e del profitto netto conseguito.

Trattandosi di società cessata, l'obbligo della dichiarazione incombe a coloro che ne avevano l'amministrazione al tempo dei negozi, delle requisizioni e delle prestazioni.

Per l'omessa dichiarazione, è applicabile una ammenda fino a L. 100.000, oltre ad una pena pecuniaria pari all'ammontare dei profitti accertati. Per la infedele dichiarazione è applicabile una pena pecuniaria pari alla differenza tra il profitto netto dichiarato e quello definitivamente accertato.

Gli amministratori delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge di avocazione dei profitti di regime, nonchè i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'avocazione suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della riscossione.

Gli amministratori in carica al 14 luglio 1945, quelli che hanno ricoperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i liquidatori, sono solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra una o più delle seguenti condizioni:

a) la società derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 14 luglio 1945;

b) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di regime;

c) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per avocazione profitti di regime.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dai seguenti:

« Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o, nei limiti dei rispettivi diritti ereditari, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 10 del presente decreto.

« In ogni caso, le persone indicate nel comma precedente o i loro eredi hanno il diritto di provare che gli incrementi patrimoniali acquisiti dopo il 3 gennaio 1925 o dopo la data più recente dell'assunzione della carica, provengono dai fatti economici previsti nel secondo e terzo comma dell' art. 17 del presente decreto ».

Art. 9.

L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« Nel disporre la confisca totale a norma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dell'art. 1 del presente decreto, ovvero il sequestro a norma degli articoli 4 e 32 del presente decreto, la competente autorità giudiziaria può, su richiesta degli interessati ed in contraddittorio con l'In-

tendente di finanza, assegnare una somma mensile a titolo di alimenti, a favore del soggetto o delle persone verso le quali egli sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, tenendo conto delle particolari condizioni di famiglia e dell'entità della rendita dei beni confiscati o sequestrati ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dal seguente:

« La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, su designazione del presidente del Tribunale del capoluogo della provincia, sentiti l'Intendente di finanza ed il delegato provinciale per l'avocazione, e di quattro membri effettivi e di quattro supplenti, nominati pure dal Ministro per le finanze, su designazione del Prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza. Tali designazioni non hanno valore vincolativo ».

Art. 11.

Le parole: « Le formalità sono effettuate in esenzione dalla imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti » contenute nel secondo comma dell'art. 32 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 134, sono soppresse.

Allo stesso art. 32 è, inoltre, aggiunto il seguente comma:

« L'atto di garanzia ipotecaria, di cauzione o di fideiussione, nonchè gli atti relativi al procedimento per il sequestro conservativo sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, nonchè dagli emolumenti e diritti a favore del Conservatore dei registri immobiliari e dell'Ufficio del registro ».

Art. 12.

All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'accertamento dei profitti di regime sia riconosciuto, con provvedimento definitivo, in tutto o in parte insussistente, o il contribuente abbia soddisfatto totalmente il debito accertato a di lui carico, l'Intendente di finanza, a richiesta dell'interessato, consente, con regolare decreto, la cancellazione dell'ipoteca, la quale sarà effettuata col pagamento dell'imposta di cui all'art. 14 della tariffa allegato *A* alla legge 25 giugno 1943, n. 540, commisurata sul solo importo del debito per profitto di regime definitivamente liquidato e pagato ed in esenzione da imposta per la parte del debito riconosciuto non dovuto ».

Art. 13.

All'art. 42 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono aggiunti i seguenti commi:

« La iscrizione dell'ipoteca legale, di cui al comma precedente, si opera con le stesse modalità previste dall'art. 32.

« Nei casi in cui l'Intendente di finanza richieda altra garanzia reale o personale, la revoca del sequestro è subordinata alla prestazione della garanzia stessa.

« Nel decreto che ordina la revoca del sequestro sarà assegnato un termine per la riconsegna dei beni, alla quale può intervenire un funzionario dell'Amministrazione finanziaria.

« Il sequestratario cessante deve presentare all'Intendenza di finanza, entro il termine di un mese da quello della riconsegna, il rendiconto finale della gestione che, a cura dell'Intendente di finanza, è sottoposto al benestare del proprietario.

« Nel caso in cui il proprietario rifiuti il proprio benestare o l'Intendente di finanza non ritenga di approvare il rendiconto, questo, a cura dell'Intendente di finanza, è rimesso al presidente del Tribunale, il quale, sentiti il proprietario, il sequestratario e l'Intendente, decide con ordinanza non impugnabile. Al presidente del Tribunale spetta, in ogni caso, liquidare, in contraddittorio delle parti suddette, i compensi dovuti al sequestratario.

« Se questi non presenta il rendiconto nel termine sopra indicato, incorre nella perdita del compenso a lui dovuto, salve le altre sanzioni legali ».

Art. 14.

Il quinto comma dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 20 dall'aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria a cura dell'Intendente di finanza e da trascriversi, a cura dell'Intendente medesimo, all'Ufficio dei registri immobiliari ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Intendente di finanza notifica all'interessato l'ordine di consegna delle azioni, le quali, a cura dell'Intendente stesso, saranno intestate alla Direzione generale del demanio con la formula: « per prelazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 ».

« Per le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata, il diritto di prelazione è esercitato in base a decreto del presidente del Tribunale, da emanarsi su richiesta dell'Intendente di finanza, ed avente efficacia di trasferimento all'Erario delle quote suddette ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.
Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il giorno 6 dicembre stesso anno, registro n. 7 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 350, col quale il prof. Emilio Lucchi veniva nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna;
Vista la lettera di dimissioni presentata dal predetto prof. Emilio Lucchi;
Vista la lettera 25 giugno 1946, n. 2970, con la quale il Prefetto di Cagliari propone che in sostituzione dell'attuale presidente venga nominato il dott. ing. Marcello Salvatore, detto Claudio;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna, con sede in Cagliari, presentate dal prof. Emilio Lucchi.

Art. 2.

Il dott. ing. Marcello Salvatore, detto Claudio, è nominato presidente del Consorzio predetto, a decorrere dalla data del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17.

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1946.
Revoca, in seguito a rinuncia, della concessione di piscicoltura nel torrente Strona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926 in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 13 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1943, registro n. 12 Finanze, foglio n. 248, col quale venne accordata al signor Zanetti Edoardo fu Vittorio la concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Strona per il tratto dalla passerella, in località Carà di Villa in comune di Lizzano, allo sfocio nella roggia Mora, scorrente nel territorio dei comuni di Lizzano Fara Novarese e Briona;
Vista la dichiarazione in data 10 novembre 1944 del predetto sig. Zanetti Edoardo, con la quale il medesimo rinuncia alla concessione di cui trattasi;

Decreta:

Preso atto della rinuncia da parte del concessionario sig. Zanetti Edoardo, è revocato il decreto del Capo del Governo in data 13 aprile 1943, di cui alle premesse.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'annullamento del credito relativo.
Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 6 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1946.
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 393.

(4133)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946
Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;
Visto l'art. 13 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto dai seguenti:

a) sindaci effettivi:

Borelli dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Lanza Giuseppe, in rappresentanza della gente del mare;
Borghi Giuseppe, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

b) sindaci supplenti:

Jannicelli dott. Biagio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Gargano Giuseppe, in rappresentanza della gente del mare;
Vico dott. Niccolò, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4121)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.

Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni per il Casellario centrale infortuni;

Viste le designazioni dell'Istituto nazionale infortuni e dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato tecnico previsto dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, è composto dai seguenti membri:

1) Micheletti dott. Alberto, funzionario di grado 6° del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

2) Pozzilli avv. Paride, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

3) Colasso avv. Vittorio, rappresentante delle società esercenti la assicurazione facoltativa contro i rischi d'infortunio sul lavoro;

4) Diez prof. Salvatore, esperto in materia di assicurazione contro gli infortuni;

5) Compagnucci dott. Filiberto, esperto nel campo delle discipline statistiche.

Roma, addì 29 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Pradella e Bassignana », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 18 settembre, 17 ottobre e 19 novembre 1946, con le quali la ditta « Pradella & Bassignana », con sede in Milano, rende noto che intende allestire, in detta città, un impianto per la lavorazione della gomma e affini;

Considerata l'esuberanza degli impianti esistenti in relazione al fabbisogno ed alle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Pradella & Bassignana », con sede in Milano, è vietato allestire, in detta città, un impianto per la lavorazione della gomma e affini.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4142)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini - con sede in Busto Arsizio, di ampliare i propri impianti industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie, in data 10 ottobre e 22 novembre 1946, con le quali la ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini, con sede in Busto Arsizio (Varese), rende noto che intende ampliare i propri impianti di Busto Arsizio, per la produzione di copertoni e camere d'aria per biciclette;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alla deficienza delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini, con sede in Busto Arsizio, è vietato l'ampliamento dei propri impianti, in Busto Arsizio, per la produzione di copertoni e camere d'aria di gomma per biciclette.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4148)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa con sede in Roma, di trasferire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 23 ottobre e 27 novembre 1946, con le quali la ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa, con sede in Roma, rende noto che intende trasferire da Sessa Aurunca (Napoli) a Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite;

Ritenuti insufficienti i motivi addotti per giustificare il trasferimento dell'impianto;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa, con sede in Roma, è vietato trasferire dallo stabilimento di Sessa Aurunca (Napoli) a quello di Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ferrari Adolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 28-946 decisioni N. 23-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 18 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ferrari Adolfo di Ignoti, nato a Torino il 13 marzo 1887, domiciliato e residente a Uscio (Genova) via Ulivi n. 32, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Ferrari Adolfo, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4164)

Esito del ricorso presentato da Perroux Maria, avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 29 decisioni N. 188-1946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 19 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Perroux Maria di Alberto e di Maramotti Enrico, nata a Borgonovo Val Tidone il 16 giugno 1895, domiciliata in Roma, via Martignano, 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Perroux Maria, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 19 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4165)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), di un mutuo di L. 970.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3970)

Autorizzazione al comune di Cerignola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cerignola (Foggia), di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3971)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno (Firenze), di un mutuo di L. 760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3972)

Autorizzazione al comune di Montespertoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Montespertoli (Firenze), di un mutuo di L. 1.850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3973)

Autorizzazione al comune di Impruneta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3974)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia nella Università di Modena, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di farmacologia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 24.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	399250	Oratorio di S. Pietro di Peagno (Udine)	7 —
Id.	457508	Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Fagnigola, frazione di Azzano (Udine)	147 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 dicembre 1946 - N. 251

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,375
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 dicembre 1946 - N. 252

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,375
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.